

## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE**

### **Art.1 – Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina le procedure per il conferimento incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione.

La Società intende garantire, nello svolgimento dell'attività e nel perseguimento delle finalità sociali, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza ovvero di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016).

Il rispetto dei principi del buon andamento e di economicità è da considerarsi presupposto essenziale per una corretta gestione della Società.

### **Art.2 – Ambito di applicazione**

2.1 Le disposizioni del presente regolamento si applicano nelle ipotesi di conferimento di incarichi di "studio" o di "ricerca" o di "consulenza" o di "collaborazione", da individuarsi nel rispetto delle definizioni che seguono:

*"Incarichi di studio"*: devono intendersi tali quegli incarichi aventi ad oggetto una attività di studio ed approfondimento, commissionata dalla Società nel suo interesse, il cui corretto svolgimento presuppone la consegna, da parte del professionista, di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio, e le soluzioni proposte.

*"Incarichi di ricerca"*: devono intendersi tali quegli incarichi aventi ad oggetto una attività di approfondimento e ricerca, il cui programma è nel dettaglio preventivamente definito ed individuato dalla Società. Tali incarichi non presuppongono necessariamente la redazione di relazioni scritte finali.

*"Consulenze"*: devono intendersi per consulenze quegli incarichi attribuiti a professionisti, aventi ad oggetto la richiesta di predisposizione di un parere, o l'espressione di una valutazione e/o di un giudizio ovvero attività di consulenza e/o supporto legale al di fuori della rappresentanza processuale per l'elaborazione di atti amministrativi, normativi, deliberativi, regolamentari, societari in genere.

*“Collaborazioni”*: si intendono collaborazioni a carattere continuativo o occasionale con professionisti esterni che si concretizzano in prestazioni d’opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento della Società, comunque senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

2.2 Tutti gli incarichi sopra evidenziati costituiscono oggetto di contratti di prestazione d’opera intellettuale, ex artt. 2229-2238 Codice Civile, da conferire con contratti di lavoro autonomo, incarichi professionali in regime di I.V.A., ovvero con contratti di natura occasionale.

2.3 Restano esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento:

- a) Gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari per il raggiungimento degli scopi della Società, i quali pure restano disciplinati dal D. Lgs. 50/2016 e connessi regolamenti di attuazione;
- b) I contratti stipulati a seguito ed in connessione alla collaborazione per la presentazione di progetti di valenza nazionale o internazionale volti ad ottenere finanziamenti o cofinanziamenti pubblici.

### **Art.3 – Presupposti per il conferimento degli incarichi**

3.1 La Società può conferire gli incarichi di cui al precedente articolo per esigenze cui non può fare fronte con il personale in servizio ovvero per inesistenza, all’interno della propria organizzazione, della figura idonea allo svolgimento dell’incarico, ovvero per necessità di un supporto specialistico alla attività ordinaria degli uffici interni.

3.2 Gli incarichi possono essere conferiti alle seguenti categorie di soggetti:

- a) Professionisti regolarmente iscritti ad Albi, Elenchi o Ruoli per attività professionali per l’esercizio delle quali l’iscrizione è obbligatoria;
- b) esercenti per professione abituale una attività professionale priva di Albi, Elenchi o Ruoli o un’attività per la quale tale iscrizione non è richiesta;
- c) esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in relazione alla prestazione richiesta qualora l’esecuzione della stessa non sia condizionata all’iscrizione in apposito Albo, Elenco o Ruolo;
- d) dipendenti pubblici o privati o soggetti comunque in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività oggetto di incarico.

3.3 In caso di attribuzione di incarico a persone dipendenti da una pubblica Amministrazione è necessario, anche in applicazione della normativa c.d. anticorruzione, fatte salve le dovute verifiche preventive da espletare in materia di incompatibilità ed inconferibilità dell'incarico, ottenere il preventivo assenso dell'Amministrazione di appartenenza del prestatore e comunicare, conseguentemente, alla stessa Amministrazione l'effettuazione della prestazione,

3.4 Gli incarichi non possono avere una durata indeterminata ma possono essere oggetto di proroga e/o rinnovo nei limiti di quanto statuito dal codice dei contratti pubblici.

3.5 Il corrispettivo stabilito per le prestazioni professionali deve essere determinato in funzione del tipo di attività richiesta, della complessità e della durata dell'incarico, della eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, valutando altresì i valori remunerativi di mercato, le eventuali tariffe professionali di riferimento, ovvero i compensi già corrisposti dalla Società o dagli Enti soci per prestazioni analoghe.

#### **Art.4 – Criteri e modalità di conferimento degli incarichi: *trattativa diretta***

4.1 Per il conferimento di incarichi di “studio e ricerca”, per incarichi di “consulenza” e per l’attivazione di “collaborazioni” il cui corrispettivo sia inferiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00), la Società – nel rispetto dello statuto – individua l’incaricato mediante affidamento diretto adeguatamente motivato ed espletato attraverso indagine preventiva volta ad individuare il valore di mercato della stessa e la comparazione dei curriculum vitae. Tale procedura di affidamento segue le prescrizioni di cui all’art. 36 comma secondo lett. a) del codice dei contratti pubblici e del Regolamento dei Contratti adottato dalla società.

#### **Art.5 – Criteri e modalità di conferimento degli incarichi: *procedura comparativa***

5.1 Per il conferimento di incarichi di “studio e ricerca” e per incarichi di “consulenza” e “collaborazione” il cui corrispettivo sia pari o superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00), la Società – nel rispetto dello statuto - individua il collaboratore esterno mediante procedura comparativa da attivarsi previa decisione dell’Organo Amministrativo, che indichi le motivazioni a giustificazione del ricorso a soggetto esterno al personale della Società, durata e oggetto dell’incarico, nonché il corrispettivo massimo da attribuirsi per lo svolgimento dello stesso.

La predetta procedura comparativa, a seconda della natura del contratto da stipulare, ovvero che sia una prestazione di servizio/incarico o collaborazione professionale/ verrà applicato quanto prescritto nel Regolamento delle Assunzioni vigente o Regolamento dei Contratti vigente.

#### **Art.6 – Disciplinare di incarico.**

I rapporti di collaborazione sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore. I contratti sono stipulati in forma scritta, e devono contenere almeno i seguenti elementi:

- a) durata della collaborazione
- b) luogo in cui viene svolta la collaborazione
- c) oggetto delle prestazioni
- d) modalità di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali
- e) entità del compenso, dei rimborsi e loro modalità e tempi di erogazione
- f) modalità di cessazione o recesso del rapporto con il preavviso.

#### **Art.7 – Verifica delle esecuzioni e del buon esito dell'incarico**

Il Direttore Generale ed il responsabile del servizio competente verificano il corretto svolgimento dell'incarico, anche attraverso il riscontro delle attività svolte e dei risultati dello stesso.

#### **Art. 8 – Disposizioni finali**

Per tutti gli aspetti non espressamente previsti si applicano gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché tutte le norme di legge in materia di collaborazione coordinata e continuativa, e/o progetto, professionale ed occasionale.

#### **Art. 9 – Norma transitoria**

Gli incarichi, i contratti e tutte le altre forme di collaborazione già affidati dalla Società, conservano la loro efficacia fino alla loro naturale scadenza, anche se in contrasto col presente regolamento.

#### **Art. 10 – Pubblicazione ed entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso sul sito web della Società.